

Lettera 'A'

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "CHORUS FANTASY APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "CHORUS FANTASY APS", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36, 37, 38 del Codice civile, con le caratteristiche di Ente non commerciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del D.P.R 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione inoltre:

- riveste la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi della legge 383/2000 e s.m.i., nonché del D.Lgs 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore";
- ha forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, che potrà tuttavia acquisire con deliberazione del Consiglio direttivo, come previsto dall'art. 22 D.Lgs 117/2017;
- non persegue fini di lucro, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha sede a Ravenna in Via Gradenigo n. 6. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio direttivo, non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., a favore degli associati e di terzi.

Tra le attività di interesse generale di cui alla lettera "i" sotto elencata del citato art. 5, l'Associazione opera nel seguente ambito: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore dei Soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- diffondere la cultura musicale nel suo complesso con particolare riferimento al canto corale, al musical e alla commedia musicale;
- organizzare rassegne, concerti manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa rivolta alla conoscenza dell'arte musicale, nelle sue varie espressioni;

- promuovere laboratori formativi, scambi culturali, corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale, meeting, workshop, seminari ed ogni altra iniziativa diretta a sviluppare nel territorio la conoscenza e la pratica musicale;
- partecipare a rassegne, spettacoli, performance concerti a carattere nazionale e internazionale e ad ogni altra iniziativa attinente alla divulgazione dell'arte musicale;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 9.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote annuali di iscrizione e contributi volontari degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, come feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da cessioni di beni e servizi, agli associati e a terzi, nello svolgimento di attività economiche di natura commerciale, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla conclusione di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo 30 aprile.

Dopo avere ricevuto la convocazione dell'Assemblea, i Soci potranno richiedere copia del bilancio consuntivo per una preventiva consultazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che accettano di operare nel pieno rispetto del presente Statuto per contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.

Il numero degli aderenti è illimitato. Eventuali ed eccezionali preclusioni devono essere motivate e connesse alla necessità di tutelare gli scopi di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Possono essere nominati "Soci onorari" tra coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla vita dell'Associazione o che hanno acquisito particolari meriti nel settore della cultura. La qualifica di Socio onorario deve essere accettata dall'interessato; non prevede il pagamento della quota annuale di iscrizione, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto per gli associati.

La qualifica di Socio dà diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto per l'elezione degli Organi direttivi;
- approvare il rendiconto economico annuale e le eventuali modifiche statutarie;
- accedere, se eletti, alle cariche sociali.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato in forma scritta all'interessato. Questi ha la facoltà di presentare ricorso alla prima Assemblea che sarà convocata e che dovrà esprimersi in merito.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, è necessaria la controfirma di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza a causa di mancato versamento della quota associativa per un anno;
- esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione da Socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione sul libro Soci.

Il recesso da Socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vanno annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- versare la quota associativa annuale;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro 90 giorni dal sostenimento delle stesse e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minorenni che possono esercitarlo tramite il genitore, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o tramite i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato

per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- deliberare sugli eventuali ricorsi presentati da aspiranti Soci non ammessi dal Consiglio direttivo;
- approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio direttivo vengono scelti esclusivamente tra gli associati; rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico (per dimissioni o altre cause), il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. Mancando tale condizione,

l'Assemblea provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto nella prima seduta utile.

In entrambi i casi, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio direttivo:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario tesoriere;



- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto annuale consuntivo;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- deliberare l'adozione di eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni assunte sono valide se espresse con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione di Consiglio il Segretario deve redigere un verbale in forma scritta, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali devono essere conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Assolvendo al ruolo di guida insito nella carica, egli può esercitare il mandato con criteri di iniziativa su argomenti comunque rientranti nell'ordinaria amministrazione.

Compete inoltre al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- coordinare l'attività dell'Associazione;
- stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo;
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza può assumere i poteri del Consiglio, convocandolo comunque al più presto per la ratifica del proprio operato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni spettano al Vice presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Segretario tesoriere

Il Segretario tesoriere provvede a:

- tenere la contabilità dell'Associazione;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- compilare e mantenere aggiornato il libro dei Soci;
- sottoporre all'attenzione del Consiglio direttivo, alla scadenza annuale prevista, la bozza di rendiconto economico.



Art. 13 - Libri sociali

Sono libri sociali obbligatori:

- il libro dei Soci;
- i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio direttivo. Tutti i Soci possono prendere visione dei libri sociali.

Art. 14 - Organo di Controllo (facoltativo)

Non rientrando tra i casi previsti dal D.Lgs 117/2017, l'Associazione può non nominare l'Organo di Controllo. Qualora l'Associazione decida comunque di nominarlo, i suoi componenti dovranno:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio sulla gestione dell'Associazione e, in particolare, sulla osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della stessa.

I componenti dell'Organo di Controllo potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività svolte.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Organi, tra i Soci, o tra gli Organi e i Soci per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, deve essere sottoposta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.


Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Ravenna,

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrazione n. 19/07/2022 al n. 2308
Sede 3 per Euro erente

Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

4